



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000) D.P.R. del 12 marzo 2021

con i poteri della Giunta comunale

N° 2 del 04/01/2023

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAROVIGNO. CONFERMA
TARIFFE ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì quattro del mese di Gennaio alle ore 11:30, nella Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, assistita dal Segretario comunale Dott.ssa Antonella Barletta, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti i commissari:

| Cognome e Nome | Presente | Assente |
|------------------------------------|----------|---------|
| Prefetto Maria Rosaria MAIORINO | SI | |
| Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI | SI | |
| Dott. Michele ALBERTINI | SI | |

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Su relazione-proposta del Funzionario responsabile AREA 2, Leo Cotrino, in atti numero proposta 1 del 03/01/2023, di seguito riportata

“**Premesso** che, con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Visto l'art.4 del predetto Decreto che disciplina l'imposta di soggiorno secondo il quale:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Dato atto che la predetta imposta è un'opportunità che viene data agli Enti per valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune.

Visto il vigente “*Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno*” approvato con Deliberazione C.C. n. 61 del 14/12/2017, esecutiva a decorre dal 01/01/2018, con ultima modificazione approvata con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri di Consiglio Comunale, n. 27 del 29/04/2021.

Visto l’art.4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dal 2017.

Richiamata:

- la deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri di Giunta Comunale, n. 29 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi si legge, con la quale per l’anno 2021 sono state deliberate le tariffe;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri di Giunta Comunale, n. 42 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi si legge, con la quale per l’anno 2022 sono state confermate le tariffe applicate nel 2021;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2023 le tariffe approvate nelle deliberazioni sopra richiamate;

Quantificato presuntivamente il gettito dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2023 in € 300.000,00;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i Comuni possono, con Regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

Visto inoltre l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n°58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n.214 come segue:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis..omissis..

15-ter..omissis..

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”.

Considerato, dunque, che la pubblicazione dei predetti atti sul Portale del Federalismo Fiscale assume valore di pubblicità costitutiva, e dunque condizione di efficacia riferite alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente.

PROPONE

1. Di confermare per **l'anno 2023** le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate per l'anno 2021 e per l'anno 2022, unicamente riferita **nel periodo 01 giugno – 30 settembre** nella misura:

| classificazione | tariffa per notte |
|--|--------------------------|
| Cinque stelle lusso | 5,00 € |
| Cinque stelle | 3,50 € |
| Quattro stelle | 1,50 € |
| Tre stelle | 1,20 € |
| Due stelle | 1,00 € |
| Una stella | 1,00 € |
| Extra alberghiera (B&B, affitta camere, locazioni brevi, ecc.) | 1,00 € |

2. Quantificare in via prudenziale il gettito per l'anno 2023 in € 300.000,00.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.
4. Di prendere e dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

”

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

Vista la relazione-proposta di cui sopra;

Visto il D.P.R. 12/03/2021 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000, e la gestione amministrativa dell'ente è stata assegnata per 18 mesi a una Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Dato atto che, in ordine alla suddetta proposta-relazione di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica,

espresso dal responsabile del servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dei componenti della Commissione motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse.

Con i poteri della Giunta comunale ex art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, attribuiti alla Commissione straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per **l'anno 2023** le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate per l'anno 2021 e per l'anno 2022, unicamente riferita **nel periodo 01 giugno – 30 settembre** nella misura:

| classificazione | tariffa per notte |
|--|--------------------------|
| Cinque stelle lusso | 5,00 € |
| Cinque stelle | 3,50 € |
| Quattro stelle | 1,50 € |
| Tre stelle | 1,20 € |
| Due stelle | 1,00 € |
| Una stella | 1,00 € |
| Extra alberghiera (B&B, affitta camere, locazioni brevi, ecc.) | 1,00 € |

2. Quantificare in via prudenziale il gettito per l'anno 2023 in € 300.000,00.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.
4. Di prendere e dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

Prefetto Maria Rosaria Maiorino
Viceprefetto Maria Antonietta Olivieri
Dott. Michele Albertini
Firmato digitalmente

Il Segretario comunale

Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1 del 03/01/2023, avente ad oggetto IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAROVIGNO. CONFERMA TARIFFE ANNO 2023, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime Parere Favorevole.

Note:

03/01/2023

Il Responsabile del Servizio
LEO COTRINO
firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 1 del 03/01/2023, avente ad oggetto IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAROVIGNO. CONFERMA TARIFFE ANNO 2023, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime Parere Favorevole.

Note:

Carovigno, 03/01/2023

Il Responsabile del Servizio
LEO COTRINO
firmato digitalmente

Allegato alla Deliberazione di Commissario N° 2 del 04/01/2023

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2023 al 19/01/2023.

Carovigno, 04/01/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

ANTELMÌ GIOVANNI

Firmato digitalmente

Allegato alla Deliberazione del Commissario N° 2 del 04/01/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023 al 19/01/2023, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta immediatamente esecutiva il giorno della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data, 12/01/2023

Il Segretario Generale

Antonella Barletta

Firmato digitalmente